

NO ALL'AVVOCATO PRIVATO PER LE SCUOLE

La rappresentanza in giudizio compete all'Avvocatura
Il preside non può sottrarsi se delegato dall'amministrazione
Nota Istruzione 1213/2003

da Italiapuntodoc del 4/4/2003

Il dirigente scolastico che conferisce mandato ad un legale privato, per rappresentare in giudizio l'istituzione scolastica di cui è rappresentante, commette un illecito. E' quanto emerge da una nota emanata dal Ministero dell'Istruzione il 31 marzo 2003.

L'amministrazione, peraltro ha raccomandato i dirigenti scolastici a servirsi dell'Avvocatura dello Stato oppure, implicitamente, a rappresentare essi stessi la scuola. Ciò per evitare anche la probabile insorgenza del danno erariale, la cui responsabilità ricadrebbe su di loro.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio XI

Nota prot. n. 1213 del 31 marzo 2003

Oggetto: Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Conferimento di incarico ad avvocato di libero foro. Illegittimità.

Si fa seguito alla circolare n. 109 del 9.10.2002 con la quale l'Ufficio Gabinetto, nel trasmettere la circolare n. 46 del 26.9.02 dell'Avvocatura Generale in materia di patrocinio delle Amministrazioni pubbliche, sottolineava l'obbligo in capo all'Amministrazione statale e, quindi, anche alle istituzioni scolastiche, di avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ed il divieto di affidare il patrocinio ad avvocati del libero foro.

Al riguardo, si segnala che il TAR Campania, con una recente sentenza, ha statuito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di un dirigente scolastico che aveva affidato la propria difesa ad avvocato privato, ed ha trasmesso la sentenza stessa alla competente sezione giurisdizionale della Procura della Corte dei Conti "per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale sussistenza di danni erariali ^[1] derivanti dal conferimento del mandato al citato libero professionista".

Per evitare il ripetersi di analoghe situazioni con conseguente rischio di denuncia di danni erariali, si pregano codesti Uffici di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla questione.

Il Direttore Generale: Bruno Pagnani

Note

[1] Il danno erariale consiste nel nocumento, anche patrimoniale, arrecato allo Stato da un dipendente pubblico per effetto del proprio comportamento non legittimo. Viene perseguito d'ufficio per il tramite del cosiddetto giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.